

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA FORMAZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

Approvato con deliberazione di Giunta n. __ del _____

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, norma la costituzione e la ripartizione del Fondo, previsto dal citato articolo, per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative, connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi, da parte del personale dell'Amministrazione Comunale.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data _____, con le seguenti OO.SS.:

CGIL, CISL, UIL.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **"Codice"**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- b) **"Progetto"**: gli elaborati, previsti dall'art. 23 del Codice e che definiscono le prestazioni oggetto dell'affidamento dell'opera, del lavoro, della fornitura o del servizio;
- c) **"Responsabile del procedimento" (RUP)**: il Responsabile del Procedimento di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascuna acquisizione, sulla base delle competenze e dei requisiti previsti dalla normativa e dalle linee guida emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 31, del Codice;

d) **“CUC - Centrale Unica di committenza”**: il modulo organizzativo adottato per l'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi o l'esecuzione di opere e lavori pubblici ai sensi dell'art. 37, del Codice;

e) **“Gruppo di lavoro”**: insieme dei dipendenti che attendono allo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative, connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi, di cui al successivo art. 7;

f) **“Fondo”**: Il fondo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, di cui al successivo art. 4;

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le definizioni riportate nel Codice.

Art. 3. Ambito di applicazione e attività oggetto dell'incentivo

1. Le somme di cui all'articolo 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro o dell'acquisizione di beni e servizi, come meglio di seguito definito.

2. Concorrono alla ripartizione del Fondo destinato all'incentivazione **ESCLUSIVAMENTE** i componenti del Gruppo di lavoro individuati per l'espletamento delle attività, in quanto connesse a ciascuna acquisizione di beni o servizi o alla realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblici, di cui all'elenco che segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) programmazione della spesa per investimenti (redazione degli studi necessari per la predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, predisposizione degli atti necessari per l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche);

b) verifica preventiva dei Progetti (verifica e validazione dei Progetti posti a base di gara ai sensi dell'art. 26 del Codice);

c) predisposizione e controllo delle procedure di bando (redazione e verifica della documentazione di gara e degli allegati);

d) controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici (attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione);

e) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (attività di collaudo o di redazione del certificato di regolare esecuzione, di collaudo statico ove necessario, di redazione dell'attestazione di conformità).

3. In caso di appalti relativi a servizi e forniture il Fondo viene costituito solo ove sia nominato il direttore dell'esecuzione.

4. In caso di ricorso a procedure di PPP (Partenariato pubblico-privato) il Fondo viene costituito solo ove previsto nel Piano economico finanziario dell'intervento e nello schema di convenzione sottoscritto con l'affidatario.

Art. 4. Costituzione e accantonamento del Fondo.

1. Il Fondo è costituito da una somma, non superiore al 2% , calcolata sull'importo posto a base di gara per l'affidamento di un'opera, di un lavoro o per l'acquisizione di un servizio o di una fornitura, al lordo degli oneri per la sicurezza.

2. Il Fondo viene costituito, sulla base della quantificazione operata ai sensi dei successivi artt. 5 e 6, previo inserimento nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni; nel Fondo sono compresi anche gli oneri riflessi posti a carico dell'Amministrazione e il contributo IRAP.

3. L'importo del Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Ai fini della determinazione dell'anno di competenza per il finanziamento del Fondo, vale l'anno di avvio della procedura di affidamento del contratto.

Art. 5. Quantificazione del Fondo

1. La misura del Fondo è determinata in ragione dell'importo a base d'asta del contratto da affidare, secondo la seguente tabella (importi in migliaia di euro).

Opere e lavori pubblici			
Fasce	fino a 1.000	Sup. 1.000 e fino a 5.225	Sup. a 5.225
Misura fondo	2%	1,8%	1,6%

Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dei lavori (ad importi più alti corrisponde una percentuale più bassa).

Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:

- a) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad euro 1.000.000,00: percentuale del 1,8 %;
- b) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a euro 1.000.000,00: percentuale del 1,8 %.

Art. 6 Destinazione del Fondo

1. L'80% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente art. 5, da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico dell'Amministrazione, è destinato all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative svolte ed è ripartito tra i componenti del Gruppo di lavoro, secondo le modalità ed i criteri previsti al successivo art. 14.

2. Per i contratti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata è il RUP che determina la possibilità di porre a carico del medesimo finanziamento la somma destinata ad incentivare il Gruppo di lavoro.

3. Il 20% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente art. 5, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Non si provvede all'inserimento nel Fondo della quota del 20% di cui al comma 3 nel caso di interventi o acquisizioni che fanno capo a finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata.

5. La quota del 20% del Fondo di cui al comma 3 è ripartito, in sede di bilancio, tra le varie tipologie di spesa finanziabili e assegnato, come budget di spesa, ai diversi servizi o settori dell'Ente sulla base delle rispettive competenze.

Art. 7. Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi

1. Il RUP propone la costituzione del Gruppo di Lavoro al Responsabile del servizio, competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267; il Responsabile sulla base delle effettive esigenze e dei carichi di lavoro complessivi determina, con ordini di servizio o altro provvedimento, la costituzione del Gruppo di lavoro e l'assegnazione dei singoli incarichi.

2. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve avvenire nel rispetto delle specifiche competenze ed esperienze professionali richieste e deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi e delle attività.

3. Il Gruppo di lavoro è costituito da figure professionali, operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e *professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.*

4. Il provvedimento che individua i componenti del Gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento; l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del Fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- i nominativi e i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

5. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili con provvedimento adottato dal Responsabile di cui al comma 1, sentito il RUP o su proposta dello stesso dando conto delle esigenze sopravvenute.

6. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

7. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto determinato ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice.

8. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi

sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa, come prevista nell'art. 10 viene erogata al responsabile dell'attività.

9. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potrà svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

10. La definizione dei tempi per l'esecuzione dei lavori può essere oggetto di revisione, fino al momento dell'avvio della procedura di affidamento, senza comportare l'applicazione delle riduzioni previste dal successivo art. 12.

11. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

12. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 8 Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 9 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 40.000 ;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 10 Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

Art. 11 Ricorso a dipendenti di altri enti pubblici e centralizzazione delle committenze

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro che prevedano la partecipazione di dipendenti di altri Enti pubblici, sulla base delle forme collaborative previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000 o

di incarichi “ad personam”; tali dipendenti partecipano alla ripartizione del Fondo per le funzioni tecnico-amministrative.

2. Nell’atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

3. I dipendenti che richiedessero all’Amministrazione di appartenenza l’autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all’Amministrazione l’importo dell’incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 12 Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all’art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II FONDO PER I LAVORI

Art. 13 Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell’incentivo è l’inserimento dell’intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.

2. Le condizioni per il riconoscimento dell’incentivo sono:

- che si tratti di appalti di lavori di importo superiore a euro 40.000;
- che si tratti di appalti di lavori che contengano gli elementi di cui all’art. 23 del Codice;

2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

3. L’incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell’art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 14 - Ripartizione del Fondo di incentivazione

1. La quota del Fondo destinata all'incentivazione dei componenti del Gruppo di lavoro, è ripartito tra le diverse figure nelle percentuali indicate nelle tabelle di seguito riportate, definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

OPERE E LAVORI			
Prestazione/incarichi		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	RUP	25%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%
Programmazione della spesa (art.21 del Codice degli appalti)	Referente unico	2%	50%
	Collaboratori		50%
Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure	Responsabile	8%	70%
	Collaboratori		30%
Verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	Responsabile (o CUC)	5%	60%
	Collaboratori (o CUC)		40%
Direzione dei lavori	Direttore dei lavori	45%	60%
	Collaboratori (coordinatore per la sicurezza, direttori operativi, ispettori di cantiere)		40%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Collaudatore	15%	70%
	Collaboratori		30%
TOTALE		100%	/

2. Nel caso di attività svolte in forma “mista” (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell’importo del compenso spettante al personale, l’incentivo viene quantificato in misura proporzionale all’incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell’opera o del lavoro/servizio/fornitura; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l’incentivo è riconosciuto in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

3. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione, incrementano la quota del Fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.

Art. 15 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all’art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base d’asta. L’incentivo è calcolato sull’importo delle

maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 16 – Accertamento delle attività svolte

1. Ai fini della predisposizione dell'accertamento delle attività svolte e della liquidazione del relativo incentivo, vengono previste le seguenti fasi:

- stipula del contratto per gli incentivi relativi al RUP (40% della quota spettante), alla Programmazione, alla verifica dei progetti e alla predisposizione e al controllo della procedura di gara;

- redazione del collaudo, del certificato di conformità o di regolare esecuzione per gli incentivi relativi al RUP (60% della quota spettante) e alle altre funzioni tecnico-amministrative previste.

2. Compilate le varie fasi del procedimento, il Responsabile del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che ha costituito il Gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del Gruppo di lavoro stesso.

3. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

4. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dal successivo art. 17 .

5. In sede di liquidazione dovrà altresì essere verificato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 c. 12, del Codice da parte del Nucleo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

Art. 17 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito

alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata..

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

CAPO III FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 18 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1.Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

Art. 19 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 20 Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Le condizioni per il riconoscimento dell'incentivo sono:

- che si tratti di appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000;
- che si tratti di appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;

2.In ogni caso, a termini dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 21 Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

- a) da 40.001 alla soglia comunitaria: 2 %;
 - b) dalla soglia comunitaria a euro 1.000,00 : 1,8%;
 - c) dall'importo di cui alla lettera b) 1,6 %.
3. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).

Art. 22 Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. precedente, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui al presente regolamento.

Art. 23 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	25%
2) Programmazione della spesa	15%
3) Predisposizione e controllo delle procedure di bando	25%
4) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità, (da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori)	35%
Totale servizi/forniture	100,00%

CAPO IV NORME COMUNI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 26 Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 27 Adeguamento dinamico del regolamento

1. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Art. 28 Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

Art.29 Disposizione finale

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.